

Handwritten signature



Comune di Udine

***REGOLAMENTO
DEI CONSIGLI DI QUARTIERE***

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 26 settembre 2018

In vigore dal 16 ottobre 2018

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 27 maggio 2019

In vigore dal 27 maggio 2019

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Udine, ispirandosi al principio di sussidiarietà, riconosce l'autonomia dei quartieri.

Art. 2 – I Consigli di Quartiere

1. Sono istituiti, all'interno del territorio del Comune di Udine, 9 Consigli di Quartiere.
2. Il numero dei Quartieri e i relativi confini possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere dei Consigli di Quartiere.

Art. 3 - Denominazione dei Consigli di Quartiere

1. I Consigli di Quartiere sono denominati come segue:
 1. Consiglio di Quartiere 1 - Udine Centro;
 2. Consiglio di Quartiere 2 - Cormor - San Domenico - Villaggio del Sole - Rizzi - San Rocco;
 3. Consiglio di Quartiere 3 - Udine Est - Di Giusto;
 4. Consiglio di Quartiere 4 - Udine Sud – Baldasseria;
 5. Consiglio di Quartiere 5 - Cussignacco – Paparotti;
 6. Consiglio di Quartiere 6 - San Paolo – Sant'Osvaldo;
 7. Consiglio di Quartiere 7 - Chiavris – Paderno;
 8. Consiglio di Quartiere 8 - Laipacco – San Gottardo;
 9. Consiglio di Quartiere 9 - Godia – Beivars.

Art. 4 – Finalità e rapporti con la Giunta

1. I Consigli di Quartiere, in rapporto costante di collaborazione con la Giunta Comunale, secondo le disposizioni del presente regolamento, promuovono e favoriscono la partecipazione attiva della cittadinanza alla vita sociale e politica del Quartiere, facendosi portatori delle esigenze dei territori.
2. L'Assessore con delega al Decentramento cura e coordina gli incontri con la Giunta Comunale.

Art. 5 - Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Quartiere

1. Su iniziativa del Sindaco o su richiesta motivata allo stesso di almeno tre Presidenti dei Consigli di Quartiere, è convocata la Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Quartiere.
2. La convocazione è effettuata entro quindici giorni dalla eventuale richiesta al Sindaco, il quale presiede la Conferenza e ne fa redigere apposito verbale da uno dei Consiglieri di quartiere presenti.

Art. 6 - Sedi e funzionamento

1. L'Amministrazione Comunale garantisce l'attività dei Consigli di Quartiere, assegnando loro una sede idonea allo svolgimento delle funzioni e la dotazione necessaria all'ordinato svolgimento della loro funzione.

Art. 7 - Nomina e durata dei Consigli di Quartiere

1. I componenti dei Consigli di Quartiere sono nominati dal Sindaco, su proposta dei Gruppi consiliari comunali, delle associazioni e delle formazioni sociali maggiormente rappresentative del territorio e su richiesta di singoli cittadini residenti nel Quartiere. A tal proposito verranno creati Albi per ognuno dei Quartieri, dove saranno registrate le

1

proposte e le richieste, che saranno poi vagliate dal Sindaco.

2. Dell'apertura di detti Albi verrà data pubblicità sulla home page del sito del Comune. Le proposte e le richieste si dovranno depositare entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito.

3. Possono essere nominati Consiglieri i cittadini-elettori residenti nel Quartiere o che ivi perseguono i propri documentati interessi in formazioni sociali o interessi professionali e comunque residenti nel Comune di Udine.

4. Nel caso in cui il numero di proposte e richieste pervenute non sia sufficiente, il Sindaco provvederà autonomamente ad integrare il numero necessario per ciascun Quartiere.

5. Lo scioglimento per qualunque causa del Consiglio Comunale comporta automaticamente lo scioglimento dei Consigli di Quartiere, che continuano ad esercitare le loro funzioni fino al rinnovo.

6. Nel caso di inadempimento grave e continuato delle funzioni attribuite dal presente regolamento, il Sindaco provvede allo scioglimento del Consiglio di Quartiere ed entro 60 giorni provvede alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 8 - Organi

1. Sono organi dei Quartieri:

- a) il Consiglio di Quartiere;
- b) il Presidente.

Art. 9 - Composizione

1. Il Consiglio di ciascun Quartiere è formato da un numero di 9 componenti. Il Consiglio di ciascun Quartiere elegge un Presidente.

2. Due componenti di ogni Consiglio saranno nominati tra quelli indicati dai Gruppi consiliari di minoranza. Quattro componenti saranno nominati tra quelli proposti dai Gruppi consiliari di maggioranza. Tre componenti saranno nominati tra quelli proposti dalle associazioni e delle formazioni sociali maggiormente rappresentative del territorio e tra i richiedenti per iniziativa di singoli cittadini residenti nel Quartiere o che ivi perseguono i propri documentati interessi in formazioni sociali o interessi professionali e comunque residenti nel Comune di Udine.

3. La carica di Consigliere Comunale o di Assessore è incompatibile con quella di componente dei Consigli di Quartiere.

4. I componenti dei Consigli di Quartiere svolgono la loro funzione in forma gratuita.

Art. 10 - Competenze e funzionamento

1. I Consigli di Quartiere sono istituiti al fine di promuovere occasioni di socializzazione dei cittadini e concorrono a rappresentare le esigenze della popolazione.

2. Sono strumento di consultazione da parte degli organi comunali; valorizzano le associazioni dei cittadini, le altre formazioni sociali e l'iniziativa dei singoli cittadini residenti nel Quartiere.

3. I Consigli di ciascun Quartiere rappresentano all'Amministrazione Comunale obiettivi di interesse territoriale.

Art. 11 – Prima seduta del Consiglio di Quartiere

1. Il Consiglio di ciascun Quartiere deve essere convocato entro quindici giorni dalla sua proclamazione.

2. La convocazione è disposta dall'Assessore al Decentramento mediante avviso scritto, da inviarsi per posta elettronica o sms ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta e presso le sedi ufficiali dei singoli Quartieri.

3. Della convocazione deve essere data notizia negli stessi termini di cui sopra anche alla

2



Giunta Comunale, ai Consiglieri Comunali e sulla home page del sito del Comune.

4. La seduta del Consiglio ha validità con la presenza della maggioranza dei componenti.

5. La prima seduta e le successive sino alla nomina del Presidente sono presiedute dal Consigliere di Quartiere più anziano per età, che assume la qualifica di Presidente *ad interim*.

Art. 12 - Decadenza dei singoli componenti

1. Ai componenti dei Consigli di ciascun Quartiere si applicano le disposizioni di legge concernenti la sospensione e la decadenza degli amministratori degli Enti Locali in pendenza di procedimenti penali.

2. I componenti decadono inoltre nel caso di ingiustificata assenza a tre sedute consecutive.

3. Nel caso di cui al comma precedente la procedura di decadenza viene esercitata dal Presidente e notificata all'interessato.

4. Entro dieci giorni da tale notifica, l'interessato può presentare le proprie osservazioni scritte al Sindaco, il quale dovrà pronunciarsi per iscritto entro il termine di 30 giorni.



Art. 13 - Dimissioni e sostituzione dei componenti

1. Le dimissioni dalla carica di componente di Consiglio di Quartiere, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate al protocollo del Comune. Esse sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco procede alla surroga dei componenti dimissionari, in base all'Albo delle candidature per il Quartiere o integrandole qualora non siano in numero sufficiente.

3. In caso di morte, decadenza, dimissioni di un componente, il Sindaco provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo componente.

Art. 14 - Sessioni e sedute successive alla prima

1. Il Consiglio di Quartiere si riunisce non meno di 4 volte all'anno. Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta al Presidente di almeno 1/3 dei componenti oppure di 100 cittadini del Quartiere. In ogni caso dovrà essere precisato l'ordine del giorno.

2. Le sedute del Consiglio hanno validità con la presenza della maggioranza dei componenti. Nessuna proposta si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. Le decisioni di ciascun Consiglio sono espresse con voto palese per alzata di mano. Il voto segreto è previsto solo per votazioni relative a fatti che riguardano persone fisiche.

4. Le sedute del Consiglio di ciascun Quartiere sono pubbliche. Ad esse possono partecipare e prendere la parola, ma senza diritto di voto, il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale, i Consiglieri Comunali e, nel caso di convocazione richiesta da 100 cittadini del Quartiere, il primo firmatario della stessa.



Art.15 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio di ciascun Quartiere è fatta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno, fatti pervenire almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

2. L'avviso di convocazione viene inviato tramite posta elettronica o sms anche alla Giunta Comunale e ai Consiglieri Comunali.

3. Delle sedute e degli oggetti all'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione sulla home page del sito internet del Comune a cura del Servizio Decentramento.

Art. 16 - Presidenza del Consiglio di Quartiere

1. Le sedute del Consiglio di ciascun Quartiere sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo temporaneo impedimento, dal Vicepresidente.

Art.17-Verbalizzazioni

1. I verbali sono redatti dal Presidente o da un suo delegato componente il Consiglio.
2. I verbali recano la firma del Presidente o del Vicepresidente e di almeno un altro componente del Consiglio.

Art. 18 - Elezione dei Presidenti dei Consigli di Quartiere

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto dal Consiglio medesimo tra i propri componenti con voto segreto, a maggioranza assoluta dei componenti nominati nelle prime due votazioni e a maggioranza semplice nella terza votazione. In ogni seduta non può essere effettuata più di una votazione.
2. L'elezione del Presidente di Quartiere deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla nomina del Consiglio medesimo.
3. In caso di morte, dimissioni, revoca, sospensione, decadenza, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vicepresidente e il Consiglio di Quartiere procede nella sua prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni a nuova elezione.
4. Le dimissioni vanno presentate in forma scritta e motivata al Consiglio di Quartiere. Tali dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci una volta che sono consegnate al protocollo del Comune.

Art. 19 - Revoca del Presidente

1. La revoca alla carica di Presidente è disposta dal Consiglio di Quartiere su mozione motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti in carica, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La mozione di revoca deve essere discussa e votata alla prima seduta utile e comunque non oltre 20 giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 20 - Decadenza del Presidente

1. La decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Quartiere comporta la decadenza dalla carica di Presidente.

Art. 21 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Quartiere

1. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere e ne redige i verbali, predispone l'ordine del giorno delle riunioni, disciplina il lavoro e modera le discussioni;
b) rappresenta il Consiglio di Quartiere in tutti i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri organismi;
c) al Presidente viene trasmesso via posta elettronica dalla Segreteria Generale del Comune, per conoscenza, la convocazione del Consiglio Comunale con il relativo ordine del giorno.

Art. 22 - Il Vicepresidente del Consiglio di Quartiere

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente entro la prima seduta successiva alla nomina del Presidente, coadiuva l'azione del Presidente nell'espletamento delle sue funzioni ordinarie ed esercita le funzioni che gli vengono delegate.

2. In caso di assenza del Presidente, di impedimento temporaneo, di dimissioni, di decadenza e di revoca del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 23 - Diritto all'informazione

1. I Consiglieri di ciascun Quartiere hanno diritto ad accedere, tramite i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale, agli atti necessari all'espressione del parere di cui all'art. 26, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Art. 24 - Promozione della partecipazione

1. I Consigli di Quartiere:

a) favoriscono la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita sociale e politica cittadina;

b) valorizzano il libero associazionismo presente sul territorio;

c) promuovono e collaborano alla realizzazione di iniziative volte a creare aggregazione e solidarietà tra i cittadini;

d) promuovono incontri pubblici con i cittadini per discutere questioni legate al quartiere.

Art. 25 - Istanze, petizioni e proposte

1. I Consigli di Quartiere rivolgono all'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Assessore competente per materia, proposte di intervento su oggetti di interesse del Quartiere, di propria iniziativa o su richiesta di cittadini residenti.

2. L'Assessore competente per materia risponde in forma scritta al Presidente entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento.

Art. 26 – Consultazione dei Consigli di Quartiere

1. Il parere non vincolante dei Consigli di Quartiere può essere richiesto dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia prima dell'adozione di atti e deliberazioni che interessano il Quartiere.

2. Alla richiesta può essere data risposta scritta entro 15 giorni dalla ricezione.

Art. 27 - Indicazione dei fabbisogni

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Presidenti dei Consigli di Quartiere redigeranno in forma scritta una relazione dell'attività svolta nei dodici mesi precedenti (o nel periodo più breve dal loro insediamento), indicando le priorità di intervento rispetto ai bisogni emersi nel proprio territorio.

2. Le relazioni scritte sono consegnate all'Assessore delegato al Decentramento, il quale ne relaziona alla Giunta Comunale in tempo utile per la stesura dei documenti di bilancio.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme vigenti, in quanto applicabili.

4